



Organo di Giustizia Sportiva
DEL 08.04.2025

PROT. 06/2025

GARA SAN PAOLO vs FORMEDICAL del 01.04.2025 TORNEO ASC SEVEN C7 (2024-2025)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il ricorso presentato e proposto in data 02.04.2025, dal Presidente pro-tempore della Formedical Sig. Demetrio Giordano, entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;
- preso atto che risulta versato nei termini il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva in data 02.04.2025;
- constatato che secondo le norme regolamentari in vigore è stato preannunciato ricorso indirizzato a codesto Organo e per conoscenza alla controparte, nel caso specifico alla Società San Paolo, attraverso mezzo di posta elettronica in data 02.04.2025 ed indirizzata a sofigabriele@gmail.com, con ricevuta di invio allegata agli atti depositati e quindi nei termini previsti dalle disposizioni vigenti;
- che alla data odierna non è pervenuta da parte della controparte, la Società San Paolo, nessuna controdeduzione avverso nel merito a quanto proposto dalla ricorrente Società Formedical;
- letto il ricorso proposto e presentato dal Sig. Demetrio Giordano, Presidente pro-tempore della Società Formedical di Reggio di Calabria (RC), con il quale il ricorrente ha chiesto di irrogare alla Società San Paolo la punizione sportiva della perdita della gara, in oggetto menzionata, con il risultato della vittoria a tavolino per 0-3, in quanto la stessa ha impiegato durante la partita un giocatore, tale Rocco Rechichi, non identificato, pur non risultando, lo stesso, nella distinta ufficiale consegnata ad inizio incontro al Direttore di Gara designato, contravvenendo così esplicitamente alle elementari norme etiche e di correttezza sportiva, nonché alle disposizioni regolamentari che prevedono la partecipazione alle gare di campionato ai soli tesserati ASC, per poter salvaguardare una regolarità sostanziale dei tornei, ma soprattutto per un fattore di copertura assicurativa;
- rilevato dagli atti ufficiali della gara in oggetto, depositati e visionati da codesto Organo, che non risulta nella distinta della Società San Paolo nessun tesserato a nome Rocco Rechichi;
- considerato pertanto che oggettivamente la Società San Paolo ha violato le norme etiche e regolamentari alla base del campionato, condivise e stabilite in fase di predisposizione del campionato;

DELIBERA

- di accogliere il ricorso presentato dalla Società Formedical di Reggio di Calabria (RC) ed infliggere alla Società San Paolo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di infliggere alla Società San Paolo, per i fatti suesposti, la punizione di 1 punto di penalizzazione in classifica per comportamento antisportivo;
- di diffidare la Società San Paolo ad attenersi per il futuro ad assumere un comportamento etico-sportivo consono allo spirito ed ai valori ludici propri dei campionati ASC Calabria;
- dispone infine di accreditare e quindi restituire integralmente alla Società Formedical il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.